



CERTIFICAZIONI

Certificati, attestati e standard per esportare

36

CERTIFICATI E ATTESTATI UFFICIALI. LE NOVITÀ NORMATIVE

Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Alfredo Pecoraro, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini

52

ESPORTAZIONI. PAROLA D'ORDINE: FARE SISTEMA – *Filippo Castoldi*

58

CINA: DAL RIASSETTO ISTITUZIONALE AI NUOVI REQUISITI DI SICUREZZA ALIMENTARE – *Noemi Trombetti*

61

SEUL: CAPITALE NON SOLO DELL'HI-TECH, MA ANCHE DEL LUXURY FOOD – *Claudio Gallottini*

64

SINGAPORE: DALLA CITTÀ-STATO MEMBRO DELL'ASEAN UN'OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO EXPORT – *Noemi Trombetti*

Certificati e attestati ufficiali

Le novità normative

Cosa prevede il regolamento (UE) 2017/625 (anche per l'export)

di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani**, Alfredo Pecoraro***, Emiliana Falcone*, Paolo Stacchini**

* Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica veterinaria, Istituto superiore di Sanità

** Struttura Semplice Servizio Tutela Igienico-Sanitaria Alimenti Origine Animale, Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Dipartimento di Prevenzione, Asl Latina

*** Unità Operativa Veterinaria Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Asl Napoli 3 Sud

36

Il tema della certificazione ufficiale è stato da sempre oggetto di ampia e specifica trattazione negli atti giuridici dell'Unione europea. Di fatto, a partire dal 14 dicembre 2019, i requisiti destinati ad armonizzare le modalità di emissione dei certificati e degli attestati ufficiali, compresi quelli necessari per le esportazioni, avranno un unico riferimento normativo: il regolamento (UE) 2017/625

Il presente elaborato, estratto dall'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625", pubblicato nel maggio 2018 su questa rivista, approfondisce il tema della certificazione ufficiale, sulla base di quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/625 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari []» (di seguito regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, Rcu). Adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 marzo 2017, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017, è entrato in vigore il 27 aprile dello stesso anno. Le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate in via principale a partire dal 14 dicembre 2019, in sostituzione del regolamento (CE) 882/2004 (di seguito, Rcu_old). Per "certificazione ufficiale", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 25, del Rcu, si intende «la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2». Anche i termini correlati "certificatore" e "certificato ufficiale" sono definiti nell'articolo

3 del Rcu rispettivamente nei paragrafi 26 e 27. Per "certificatore" si intende: «a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2». Per "certificato ufficiale" si intende «un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2». L'articolo 1, paragrafo 2, richiamato nelle tre definizioni di cui sopra rappresenta il campo di applicazione del Rcu che, nonostante sia già stato oggetto di trattazione in un precedente lavoro, viene riportato nella nota¹. Nel Rcu, la certificazione ufficiale è oggetto di un'ampia e articolata trattazione e ad essa è dedicato, tra l'altro, l'intero Capo VII, "Certificazione ufficiale", composto di sei articoli, dall'articolo 86 all'articolo 91, del Titolo II del regolamento.

La certificazione ufficiale e il regolamento (CE) 882/2004

Nonostante l'entrata in vigore del Rcu, le disposizioni del Rcu_old in materia di certificazione ufficiale dovranno continuare ad essere applicate fino al 13 dicembre 2019. Dopo tale data diverranno applicabili i precetti del Rcu.

Nel Rcu_old, la certificazione ufficiale e la documentazione connessa sono oggetto di trattazione:

- nel considerando 40, in base al quale «per assicurare che le merci importate siano conformi o siano equivalenti alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti è necessario stabilire procedure che consentano la definizione delle condizioni di importazione e dei requisiti di certificazione a seconda dei casi»; coerentemente con le motivazioni, l'interesse del legislatore comunitario nel Rcu_old è principalmente rivolto alla certificazione ufficiale in relazione alle merci introdotte nell'Unione;
- nell'articolo 2, paragrafo 12, dove viene definito il termine "certificazione ufficiale", con il quale si intende «la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati

ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità»;

- nell'articolo 2, paragrafo 17, dove viene definito il termine "controllo documentale", con il quale si intende «l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita»;
- nell'articolo 2, paragrafo 18, dove viene definito il termine "controllo di identità", con il quale si intende «un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa»;
- nell'articolo 18, "Azione in casi sospetti", di cui al Capo V "Controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi", del Titolo II, che recita: «In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali»;
- nell'articolo 23, "Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei Paesi terzi", che:
 - a) al paragrafo 6 recita: «L'autorità competente o l'organismo di controllo del Paese terzo assicura la certificazione ufficiale di ciascuna partita controllata prima della sua entrata in uno dei territori di cui all'allegato I. L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica un modello per tali certificati»;
 - b) al paragrafo 8 recita: "Qualora risulti che, in un numero significativo di partite, le merci non corrispondono alle informazioni contenute nei certificati rilasciati dall'autorità competente o dall'organismo di controllo del Paese terzo, la ridotta frequenza di cui al paragrafo 2 non si applica più»;
- nell'articolo 30, "Certificazione ufficiale", che:
 - al paragrafo 2, recita: «Quando è richiesta questa certificazione ufficiale si assicura che: a) sussista una correlazione tra il certificato e la partita; b) l'informazione riportata sul certificato

sia accurata e autentica»;

- al paragrafo 3, recita: «Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale»;

- al paragrafo 1 stabilisce che la Commissione, fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, può disciplinare, mediante requisiti specificati in atti di rango non legislativo, le seguenti materie: «a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;

b) modelli dei certificati;

c) qualificazioni dei funzionari certificanti;

d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica;

e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione;

f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite;

g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali. [...]»;

- nell'articolo 48, "Condizioni specifiche di importazione", di cui al Capo II "Condizioni di importazione", del Titolo VI "Attività comunitarie"; in base ai paragrafi 1 e 2, «Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all'atto di importare merci da Paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) 854/2004, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione». Tali misure e condizioni dettagliate possono riguardare, tra l'altro, «b) la definizione di modelli di certificati di accompagnamento delle partite»;
- nell'articolo 49, "Equivalenza", di cui al Capo II "Condizioni di importazione", del Titolo VI "Attività comunitarie"; ai sensi del paragrafo 1, «In seguito all'attuazione di un accordo di equivalenza o ad un audit soddisfacente, può essere presa una decisione [] che riconosca che le misure applicate in settori specifici da un Paese terzo o da una regione dello stesso offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità se il Paese terzo fornisce prove

oggettive in proposito»; in base al paragrafo 2, «La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni che disciplinano le importazioni da tale Paese terzo o regione di Paese terzo. Queste condizioni possono comprendere: a) la natura e il contenuto dei certificati che devono accompagnare il prodotto [...]»;

- nell'allegato II, "Autorità competenti", Capo I "Tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali"; al punto 9 viene indicata la tematica "Sistemi ufficiali di certificazione".

La certificazione ufficiale e il regolamento (UE) 2017/625

Nel Rcu, la certificazione ufficiale e la documentazione connessa sono oggetto di un'ampia e articolata trattazione, in particolare:

- nei considerando 24, 25, 32, 36, 65, 69, 86, 90 e 98;
- negli articoli 2 e 3 di cui al Titolo I "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- negli articoli 9 e 13 di cui alla Sezione I "Requisiti generali", Capo II "Controlli ufficiali", Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri";
- nell'articolo 21 di cui alla Sezione II "Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori", Capo II "Controlli ufficiali", Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 50 di cui alla Sezione II "Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri", Capo V "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione", Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 68 di cui alla Sezione III "Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione", Capo V "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione", Titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 73 di cui alla Sezione IV "Approvazione dei controlli pre-esportazione", Capo V

- “Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione”, Titolo II “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri”;
- nell’articolo 77 di cui alla Sezione VI “Misure specifiche”, Capo V “Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione”, Titolo II “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri”;
 - negli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91 di cui al Capo VII “Certificazione ufficiale”, Titolo II “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri”;
 - nell’articolo 120 di cui al Capo I “Controlli della Commissione”, Titolo VI “Attività dell’Unione”;
 - negli articoli 125, 126, 127, 128, 129 di cui al Capo II “Condizioni per l’entrata nell’Unione di animali e merci”, Titolo VI “Attività dell’Unione”;
 - negli articoli 132 e 134 di cui al Capo IV “Sistema per il trattamento delle informazioni”, Titolo VI “Attività dell’Unione”;
 - nell’articolo 138 di cui al Capo I “Azioni delle autorità competenti e sanzioni”, Titolo VII “Azioni esecutive”;
 - nell’allegato II “Formazione del personale delle autorità competenti”, Capo I “Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali”, punto 9 “Sistemi ufficiali di certificazione”;
 - negli articoli 162 e 165 di cui al Capo II “Disposizioni transitorie e finali”, Titolo VII “Disposizioni comuni”.

I considerando e l’articolato del Rcu – ad esclusione degli articoli 162 “Modifiche del regolamento (UE) 1151/2012” e 165 “Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031 e relative disposizioni transitorie” – sono, di seguito, trattati in dettaglio.

Considerando del Rcu e certificazione ufficiale

In relazione alla “Legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare” (“*Union Agri Food Chain Legislation*”, Uafcl) e ai controlli ufficiali (Cu) svolti dalle autorità competenti (Ac) degli Stati membri (Sm), le motivazioni alla base della certificazione ufficiale sono espresse nei considerando 24, 25, 32, 36, 65, 69, 90 e 98

- In base al considerando 24, qualora la Uafcl imponga alle Ac di verificare che gli operatori rispettino le pertinenti norme dell’UE e che gli animali o le merci soddisfino requisiti specifici ai fini del rilascio di certificati o attestati ufficiali, tale verifica della conformità dovrebbe essere considerata come un Cu.
- Nel considerando 25 viene rappresentato che la Uafcl affida alle Ac degli Sm compiti specializzati – da svolgersi a fini di tutela della salute animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali e di protezione dell’ambiente in rapporto a Ogm e prodotti fitosanitari – che costituiscono attività di interesse pubblico che le Ac degli Sm devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o anche per l’ambiente. Tali attività sono denominate “altre attività ufficiali” (Aau) e comprendono la concessione di autorizzazioni o approvazioni, la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici, l’eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi, nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali. Sono inoltre disciplinate dalle stesse norme settoriali, la cui attuazione è verificata mediante i Cu e, pertanto, dal Rcu stesso.
- In base al considerando 32, le Ac dovrebbero effettuare Cu a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla Uafcl. La frequenza dei Cu dovrebbe essere stabilita dalle Ac, tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della Uafcl commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l’impegno nei Cu, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della Uafcl rientranti nell’ambito di applicazione del Rcu. In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale, che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la Uafcl impone di effettuare i Cu indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non

conformità. In tali casi, la frequenza dei Cu è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.

- Alla luce del considerando 36, i Cu dovrebbero essere effettuati dalle Ac dello Sm con lo stesso livello di accuratezza, a prescindere dal fatto che le norme di cui si controlla l'esecuzione riguardino solo attività pertinenti al territorio di tale Sm o che si tratti di attività tali da avere un impatto sulla conformità alla legislazione dell'Unione in materia di animali e merci destinati a essere spostati o immessi in commercio in un altro Sm oppure esportati al di fuori dell'UE. Nel caso di esportazioni al di fuori dell'UE, le Ac possono anche essere tenute, conformemente alla normativa dell'UE, a verificare la conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dal Paese terzo destinatario di tali animali o merci. In aggiunta, per quanto riguarda l'elaborazione di modelli di certificati di esportazione, le competenze di esecuzione di cui al Rcu, [...] dovrebbero applicarsi soltanto ove tale certificazione sia prevista dal diritto dell'UE, e in particolare negli accordi bilaterali conclusi tra l'UE e un Paese terzo o un'associazione di Paesi terzi.
- In base al considerando 65, gli Sm dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le Ac che effettuano i Cu e le Aau. [...] Per ridurre la dipendenza del sistema dei Cu dalle finanze pubbliche, le Ac dovrebbero riscuotere tariffe o diritti a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i Cu su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la Uafcl impone una registrazione o autorizzazione in conformità della normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o della normativa sulla sanità delle piante. Dovrebbero essere altresì riscossi tariffe o diritti a carico degli operatori per compensare i costi dei Cu svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei Cu effettuati dalle Ac nei posti di controllo frontalieri.
- Nel considerando 69 viene rappresentato che la Uafcl stabilisce i casi in cui l'immissione in commercio o lo spostamento di certi animali o merci dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale firmato dal certificatore. È opportuno stabilire un complesso di norme

comuni che definiscano gli obblighi delle Ac e dei certificatori in merito al rilascio di certificati ufficiali nonché le caratteristiche che i certificati ufficiali dovrebbero possedere affinché la loro affidabilità sia garantita.

- Il considerando 86 introduce, a sostegno di una gestione più efficace dei controlli ufficiali, l'opportunità che la Commissione istituisca un sistema informatico per il trattamento delle informazioni che permetta di integrare e migliorare secondo necessità tutti i pertinenti sistemi informatici esistenti, in modo da consentire l'uso di strumenti avanzati di comunicazione e di certificazione e l'uso più efficiente possibile dei dati e delle informazioni relativi ai controlli ufficiali e ne delinea le caratteristiche generali, anche in relazione dell'aderenza al codice digitale comunitario, alla gestione della firma digitale e alla protezione dei dati.
- Nel considerando 90 viene trattato il tema delle infrazioni alle norme contenute nella Uafcl e nel Rcu che dovrebbero essere punite in tutta l'UE con sanzioni a livello nazionale, effettive, dissuasive e proporzionate, la cui severità tenga conto tra l'altro dei potenziali danni alla salute umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non cooperino durante un Cu e nei casi in cui siano prodotti o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l'autore da tali pratiche.
- In base al considerando 98, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del Rcu, compresi, tra l'altro [] il formato di certificati e di altri documenti []. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Termini correlati alla nozione di certificazione ufficiale

Oltre ai termini "certificazione ufficiale" "certificato ufficiale" e "certificatore" già oggetto di trattazione

nell'introduzione, nell'articolo 3, paragrafo 28, del Rcu, vengono definiti altri termini che sono correlati alla nozione di certificazione ufficiale; in particolare, "attestato ufficiale" (paragrafo 37), "partita" (paragrafo 37), "controllo documentale" (paragrafo 41) e "controllo d'identità" (paragrafo 42):

- per "attestato ufficiale" si intende «qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2»;
- per "partita" si intende «un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o Paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione»;
- per "controllo documentale" si intende «la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 126, paragrafo 3, dell'articolo 128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1»;
- per "controllo d'identità" si intende «un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento».

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali previsti dal Rcu e certificazione ufficiale

L'articolo 2, paragrafo 1, del Rcu stabilisce che le attività eseguite da un'autorità competente (o da organismi delegati o da persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti), finalizzate al

rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale, rientrano nella nozione di controllo ufficiale. Nel dettaglio: «Ai fini del presente regolamento, per "controlli ufficiali" si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale».

In base al paragrafo 2 dello stesso articolo, il rilascio di certificati ufficiali (o di attestati ufficiali) è previsto anche in relazione alla effettuazione di "altre attività ufficiali" da parte delle autorità competenti (o da organismi delegati o da persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti). Nel dettaglio, «Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali».

Norme generali in materia di controlli ufficiali del Rcu e certificazione ufficiale

In base al paragrafo 3 dell'articolo 9, «I controlli ufficiali eseguiti prima dell'immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come condizione per l'immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, sono effettuati in conformità: a) della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e b) degli

atti delegati e di esecuzione applicabili, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 27».

In base al paragrafo 4, «I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli *ufficiali* su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso».

Documentazione scritta dei controlli ufficiali del Rcu e certificazione ufficiale

L'articolo 13, paragrafo 2, del Rcu recita: «A meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. [...]».

Norme sui controlli ufficiali e azioni delle autorità competenti sulle prescrizioni in materia di benessere degli animali

Il paragrafo 1 dell'articolo 21 specifica che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) (ovvero le prescrizioni in materia di benessere degli animali), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell'Unione.

In base al paragrafo 2: «I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità» alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) 1/2005, comprendono: [...] b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio: [...] ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del

mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità» per i conducenti e i guardiani; [...]».

In base al paragrafo 6, «La notifica di non conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini degli articoli 105 e 106 è effettuata: a) agli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione al trasportatore; b) qualora sia individuata una non conformità» a qualsiasi normativa applicabile ai mezzi di trasporto, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto; c) qualora sia individuata una non conformità» a qualsiasi normativa applicabile ai conducenti, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità» del conducente. [...]».

Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate

In base al paragrafo 1 dell'articolo 50, «I certificati o documenti ufficiali, o equivalenti elettronici, che in forza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono accompagnare partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, sono presentati in originale alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere e da queste trattenuti, salvo diversamente disposto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».

In base al paragrafo 2, «Le autorità competenti del posto di controllo frontaliere rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico dei certificati o documenti ufficiali di cui al paragrafo 1 o, in caso di partita frazionata, più copie in formato cartaceo o elettronico, ognuna autenticata individualmente, dei certificati o documenti».

In base al paragrafo 2, «Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (Dsce) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57».

In base al paragrafo 4, «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il Dsce² accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione».

Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei Paesi terzi

In base al paragrafo 3 dell'articolo 73, in relazione alla approvazione, su richiesta di un Paese terzo, dei controlli specifici pre-esportazione che tale Paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l'UE, al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'approvazione stessa specifica: «[...] b) i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell'Unione; c) un modello per i certificati di cui alla lettera b) [...]».

In base al paragrafo 4, «Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell'approvazione: [] b) garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata».

Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli

In base al paragrafo 3 dell'articolo 77, in relazione all'adozione da parte della Commissione di atti delegati, al fine di integrare il Rcu con norme per l'esecuzione di Cu specifici e in materia di misure in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità di una nutrita serie di categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

«a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio; e b) il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci [...]».

Certificazione ufficiale

Il tema della certificazione è oggetto di specifica trattazione nel Titolo II, Capo VII, dal titolo "Certificazione ufficiale" del Rcu, che si compone dei seguenti articoli:

- articolo 86 "Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale";
- articolo 87 "Certificati ufficiali";

- articolo 88 "Firma e rilascio di certificati ufficiali";
- articolo 89 "Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali";
- articolo 90 "Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali";
- articolo 91 "Attestati ufficiali".

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

In base al paragrafo 1 dell'articolo 86, «La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di: certificati ufficiali; o nei casi contemplati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali». Ai sensi del paragrafo 2, «Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33».

Gli articoli da 28 a 33 sopracitati compongono il Capo III "Delega di determinati compiti delle autorità competenti" di cui al Titolo II del Rcu. Di seguito, vengono riportati i titoli degli articoli da 28 a 33:

- articolo 28 "Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali";
- articolo 29 "Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati";
- articolo 30 "Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali";
- articolo 31 "Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali";
- articolo 32 "Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche".

Certificati ufficiali

L'articolo 87 recita: «Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in Paesi terzi o richiesti all'autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall'autorità competente di uno Stato

membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in Paesi terzi”.

*Seguito delle decisioni adottate
in relazione a partite non conformi
che entrano nell'Unione da Paesi terzi*

In base al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 68, «Le autorità competenti: annullano i certificati ufficiali e, se del caso, gli altri documenti di accompagnamento pertinenti delle partite che sono state oggetto di misure ai sensi dell'articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell'articolo 67».

*Firma e rilascio
di certificati ufficiali*

In base al paragrafo 1 dell'articolo 88, «i certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti». In base al paragrafo 2, «le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

- a) siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e
- b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento».

In base al paragrafo 3, «i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:

- a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
 - i) un controllo ufficiale; o
 - ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
- b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante

sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;

c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte».

In base al paragrafo 4, «i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lo richieda».

Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 89, «i certificati ufficiali:

- a) recano un codice unico;
- b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce».

In base al paragrafo 2, «Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali».

*Competenze di esecuzione
per i certificati ufficiali*

L'articolo 90 recita: «La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite

nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
 c) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
 d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
 e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
 f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2».

Attestati ufficiali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 91, «Quando il presente regolamento o le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo».

In base al paragrafo 2, «Gli attestati ufficiali: a) sono autentici ed esatti; b) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto».

In base al paragrafo 3, «Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:

a) sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall'attestato ufficiale; e

b) abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:
 i) le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;
 ii) le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento.

In base al paragrafo 4, «le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:

a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
 b) l'attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili».

Controlli della Commissione in Paesi terzi

In base al paragrafo 1 dell'articolo 120, «gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in Paesi terzi, al fine di: a) verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 [...]».

Informazioni sui sistemi dei controlli di Paesi terzi

In base al paragrafo 1 dell'articolo 125, «la Commissione chiede ai Paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell'Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull'organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all'interno del loro territorio: [...] d) i meccanismi di certificazione ufficiale [...]».

Definizione di condizioni aggiuntive per l'entrata nell'Unione di animali e merci

In base al paragrafo 1 dell'articolo 126, «alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il Rcu riguardo alle condizioni che devono essere rispettate da animali e merci che entrano

nell'Unione da Paesi terzi che sono necessarie per garantire che gli animali e le merci siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti».

In base al paragrafo 2, «le condizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere: [...] c) che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, compresi i risultati delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato [...]».

In base al paragrafo 3, «la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e il tipo di certificati ufficiali, attestati ufficiali o documenti di prova richiesti in applicazione di quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c) del presente articolo. [...]».

Inclusione nell'elenco di Paesi terzi

L'articolo 127 specifica le modalità per l'effettuazione della inclusione di un Paese terzo o di una sua regione nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a). La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la richiesta ricevuta da parte del paese terzo in questione, accompagnata da adeguate prove e garanzie che gli animali e le merci in questione, provenienti da tale Paese terzo, siano conformi a quanto prescritto dall'articolo 126, paragrafo 1 o a prescrizioni equivalenti. Tali atti di esecuzione sono adottati e aggiornati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

In base al paragrafo 3, «la Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi: a) della legislazione del Paese terzo nel settore in questione; b) della struttura e dell'organizzazione delle autorità competenti del Paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'applicazione e la verifica dell'attuazione della legislazione del Paese terzo applicabile al settore interessato, e dell'affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale».

Misure speciali relative all'entrata nell'Unione di determinati animali e merci

L'articolo 128, paragrafo 1, specifica che: «Qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, si abbia motivo di temere che l'ingresso nell'Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, comporti un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, o, in relazione agli OGM, anche per l'ambiente, o qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2, del presente regolamento».

In base al paragrafo 2, «le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere: [...] d) che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo originarie o spedite da determinati Paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti [...]».

Equivalenza

L'articolo 129, paragrafo 1, stabilisce che: «Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un Paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi: a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell'articolo 125, paragrafo 1; e se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all'articolo 120, paragrafo 1».

In base al paragrafo 2, «gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità pratiche che disciplinano l'ingresso di animali e merci nell'Unione dal Paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere: a) la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci; [...]».

Funzioni generali dell'Imsoc

Ai sensi dell'articolo 132, il "Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali" (Imsoc): «a) consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall'esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell'effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in

cui il presente regolamento, la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o gli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli da 16 a 27 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;

b) fornisce un meccanismo per lo scambio di dati, informazioni e documenti in conformità degli articoli da 102 a 108;

c) fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

d) permette l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui

Certificati ufficiali, le ultime novità in Gazzetta

Il 17 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2019/628, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci, che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

Tale regolamento stabilisce:

- norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c) di detto regolamento ai sensi del quale con atti delegati può essere prescritto che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, compresi i risultati delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato;
- prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema Imsoc, il sistema di gestione per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, introdotto dal regolamento (UE) 2017/625, che integrerà tutti gli sistemi informatici esistenti al fine di accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
- prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che sono presentati nel sistema Imsoc;
- prescrizioni relative ai certificati di sostituzione con definizione, in particolare, dei casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati;
- modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale e le note per la loro compilazione;
- modelli di certificati ufficiali specifici per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano e all'immissione in commercio:
 - prodotti di origine animale per i quali è richiesto un certificato in conformità dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625;
 - insetti vivi;
 - germogli e semi destinati alla produzione di germogli;
- modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Il regolamento sarà applicabile dal 14 dicembre 2019.

(Cristina La Corte)

all'articolo 6, paragrafo 9, di tale regolamento, di certificati ufficiali e del Dsce di cui all'articolo 56 del presente regolamento; [...]».

Funzionamento dell'Imsoc

In base all'articolo 134, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi al funzionamento dell'Imsoc, che definiscono, tra l'altro: «[...] g) la normativa relativa a un sistema elettronico per l'approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei Paesi terzi; [...]».

Azioni in caso di accertata non conformità

In base al paragrafo 5 dell'articolo 138, «in caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune,

tra cui: a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni; b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali; c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2».

Formazione del personale delle autorità competenti

Le Ac devono garantire, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 lettera a) del Rcu, che il personale che esegue i controlli ufficiali riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente. Tale formazione comprende, a seconda dei casi, le tematiche, articolate in 14 punti, di cui all'allegato II, Capo I. La tematica di cui al punto 9 è quella dei "Sistemi ufficiali di certificazione".

- ¹ In base all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento stesso si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:
 - a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
 - b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
 - c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
 - d) le prescrizioni in materia di salute animale;
 - e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
 - f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
 - g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
 - h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
 - i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
 - j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite».
- ² Al fine di organizzare un sistema efficiente di controlli ufficiali, le partite provenienti da Paesi terzi per le quali si impongono controlli all'ingresso nell'Unione saranno accompagnate da un documento sanitario comune di entrata (Dsce) da utilizzare per la notifica preventiva dell'arrivo delle partite ai posti di controllo frontaliere e per registrare l'esito dei controlli ufficiali eseguiti e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in merito alla partita a cui sono allegati. Lo stesso documento dovrebbe essere utilizzato dall'operatore per lo sdoganamento dopo che sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali.

Perché la blockchain nel settore agroalimentare?

La possibilità di utilizzare la blockchain in ambito agroalimentare è un tema che sta emergendo in maniera significativa. Iniziative che vedono l'utilizzo di questa tecnologia nel settore sono sempre più frequenti e sviluppate dai diversi attori che a vario titolo operano nella filiera: aziende, catene distributive, enti di certificazione.

Perché la blockchain suscita tutto questo interesse nel settore? Una risposta è da cercarsi partendo da un concetto che è alla base della sicurezza alimentare: la tracciabilità del prodotto. La possibilità di "tracciare" il percorso che un prodotto ha compiuto, dalla materia prima fino alla consegna al distributore/consumatore finale, e di "rintracciare" ripercorrendo a ritroso il processo produttivo, cioè dal prodotto finito sino all'origine delle materie prime, nonché i controlli effettuati ed i relativi esiti, rappresenta un fondamentale strumento di garanzia da offrire al consumatore nel momento in cui sceglie di acquistare un determinato prodotto alimentare. Per questo l'Unione europea, già a partire dal 2002, ne ha fatto un cardine delle proprie azioni, attraverso il regolamento (CE) 178/2002, che ha reso obbligatoria la rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare, consentendo il tempestivo richiamo del lotto dal mercato nell'eventualità di incidenti. La blockchain risponde a queste esigenze in maniera efficace e tecnologicamente avanzata.

La blockchain è infatti un registro transazionale sicuro, condiviso da tutte le parti che operano all'interno di una data rete distribuita di computer collegati tra loro via Internet. Il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e la cui validazione è affidata a un meccanismo di consenso, distribuito su tutti i nodi della rete. Le principali caratteristiche della tecnologia blockchain sono l'immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza

basata su tecniche crittografiche.

La blockchain pubblica, in particolare, fornisce, dunque, ai sistemi di tracciabilità una piattaforma aperta, con una serie di regole da rispettare, attraverso la quale è possibile:

- migliorare la trasparenza di tutta a catena di fornitura, "dal campo alla tavola";
- aumentare l'efficienza, permettendo di scambiare ed incrociare i dati in modo sicuro, veloce e certo;
- garantire più efficacemente l'autenticità e la provenienza del prodotto, anche in ottica contraffazione.

Partendo dall'esperienza maturata nel controllo e certificazione delle principali filiere agroalimentari italiane, Agroqualità sta sviluppando l'applicazione della blockchain al settore, con l'obiettivo di proporre soluzioni moderne per rafforzare le garanzie fornite ai consumatori, sempre più attenti nella scelta dei prodotti e per migliorare l'immagine aziendale.

Dario Bagarella
Head of Italy Food Certification
Agroqualità S.p.a.



Agroqualità S.p.a.
Viale Cesare Pavese, 305
00144 Roma
Tel.: 06 54228675
Fax: 06 54228692
agroqualita@agroqualita.it
www.agroqualita.it

Frodi alimentari, le certificazioni come strumento di gestione

Uno dei temi di maggiore attualità nel panorama delle certificazioni volontarie per la sicurezza alimentare è senza dub-


bio la gestione annosa del problema delle frodi alimentari. Queste rappresentano, infatti, un problema che affligge la civiltà umana fin dall'antichità e hanno sempre accompagnato lo sviluppo economico e il fiorire degli scambi commerciali. Testimonianze di attività criminose legate agli alimenti si possono trovare addirittura nell'o-

pera del I secolo d.C. *Naturalis historia*, di Plinio il Vecchio, dove sono citati vari casi di adulterazione di alimenti e bevande ed i relativi metodi per identificarli.

Il fenomeno ha tuttavia assunto una notevole rilevanza con l'avvento del capitalismo e, in particolare, negli ultimi decenni, anche grazie alla globalizzazione dei mercati e all'aumento degli scambi internazionali. Questo trend è destinato ad aumentare, considerato che diversi osservatori economici stimano che entro il 2020 il valore globale del mercato alimentare supererà i 10 trilioni di dollari: non stupisce, quindi, che questo settore rappresenti una forte attrazione per la criminalità.

Se da un lato la frode alimentare è sempre legata ad un movente economico, dall'altro spesso comporta anche dei rischi per la salute del consumatore, qualora l'azione fraudolenta preveda l'introduzione nell'alimento di sostanze dannose per la salute. Per fronteggiare questa emergenza, l'autorità

pubblica e il legislatore hanno da tempo preso provvedimenti per incrementare i controlli ed inasprire le sanzioni per questi reati.



Ad aprile 2019 si è conclusa una massiccia operazione internazionale (OPSON VIII), condivisa tra Interpol ed Europol, che ha portato al sequestro di 16.000 tonnellate e 33 milioni di litri di prodotti alimentari, per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro. A riprova dell'attualità di questo tema, inoltre, lo scorso anno la Commissione europea ha

lanciato il *Knowledge Centre for Food Fraud and Quality*, con lo scopo di condividere informazioni in tema di frode alimentare e con compiti di vigilanza sul mercato.

Tuttavia, uno degli ostacoli più rilevanti che le aziende alimentari devono affrontare è proprio la mancanza di armonizzazione globale delle norme e degli standard di sicurezza alimentare per affrontare *supply chains* sempre più ampie. A cui si aggiungono altre difficoltà tipiche di

questo problema, ovvero la scarsa capacità di identificare come tali i prodotti fraudolenti, l'onerosità delle attività di indagine, la ridotta disponibilità di metodi e test per confermare la genuinità dei prodotti e delle materie prime.

Per risolvere il problema, è quindi necessaria un'azione congiunta pubblico-privato per affrontare la causa alla radice.

A venire in aiuto delle aziende alimentari ad implementare efficacemente programmi di prevenzione della frode c'è innanzitutto una norma specifica, la



ISO 22380 - Security and resilience, che rappresenta uno strumento efficace per l'autocontrollo. Ma vi sono anche diversi standard privati, certificabili da organismi riconosciuti, che recentemente hanno incluso il tema della *Food Fraud* tra i propri requisiti. Gli schemi di certificazione più rilevanti in Italia



per il settore della produzione di alimenti sono gli standard IFS Food 6.1, GSFS 8 (noto anche come BRC Food) ed FSSC 22000 versione 4.1. Questi standard soddisfano i criteri della *Global Food Safety Initiative* (GFSI) emessi dal CIES – The Food Business Forum, un'organizzazione globale a cui partecipano CEO e top managers di quasi 400 fra retailer (con quasi 200mila punti vendita) e produttori di ogni dimensione, il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

Questi standard richiedono alle organizzazioni certificate di adottare un approccio scientifico e sistematico per quantificare la vulnerabilità delle materie prime e dei prodotti approvvigionati, al fine di implementare le necessarie azioni di mitigazione del rischio frode. Questo metodo, noto anche come VACCP (*Vulnerability Analysis and Critical Control Point*) si integra perfettamente con altri sistemi di gestione del rischio impiegati nelle aziende e richiesti dagli standard, come il metodo Haccp ed il metodo Taccp (*Threat Analysis and Critical Control Point*) per gli aspetti di *Food Defence*.

Sebbene con le proprie specificità, queste norme prevedono tutte l'adozione di alcuni punti comuni:

- definizione di un team multidisciplinare e competente al fine di analizzare le materie prime ed i prodotti;
- selezione e raccolta di informazioni attendibili ed aggiornate sulle materie prime per quanto riguarda l'aspetto frode (ad esempio, presenza di episodi passati);
- esecuzione di un'analisi della vulnerabilità delle materie prime e dei prodotti, anche considerando tecniche di mappatura della *Supply Chain* e

di *Horizon Scanning*;

- completamento di una valutazione del rischio frode e classificazione delle materie prime o prodotti più esposti;
- definizione di adeguate misure di mitigazione (ad esempio, analisi, audit, ispezioni, certificazioni, bilanci di massa e prove di rintracciabilità) per

contenere il rischio entro livelli accettabili;

- revisione periodica del sistema, per valutarne l'efficacia e l'aggiornamento.

L'implementazione di questi standard permette alle aziende di dotarsi di strumenti efficaci per aumentare la propria consapevolezza rispetto ai rischi cui sono esposte e a definire gli strumenti migliori per combattere le frodi alimentari.

La scelta di certificare la propria azienda permette, infine, di accrescere la fiducia degli stakeholder, di proteggere il proprio marchio e favorisce l'accesso ai mercati internazionali.

Giulio Battistella

Scheme Manager, CSQA Certificazioni

CSQA Certificazioni S.r.l. è un organismo di certificazione leader in Italia nel settore della sicurezza alimentare, riconosciuto ed accreditato per l'esecuzione di audit a fronte degli standard IFS Food 6.1, GSFS 8 ed FSSC 22000 versione 4.1. Può inoltre effettuare servizi di gap analysis a fronte della ISO 22380.



CSQA Certificazioni S.r.l.

Via S. Gaetano, 74

36016 Thiene (VI)

Tel.: 0445 313011

csqa@csqa.it

www.csqa.it

Esportazioni

Parola d'ordine: fare sistema

Per conquistare nuovi mercati, la qualità dei prodotti non basta

di *Filippo Castoldi*

Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

La diffusa richiesta di prodotti italiani da parte dei consumatori di tutto il mondo è alla base del successo del nostro export.

Ma la conquista di nuovi mercati e il presidio di quelli sui quali siamo già presenti non sono privi di difficoltà

Come noto, l'Italia è un Paese caratterizzato da una forte, radicata tradizione nella trasformazione di alimenti di alta qualità. La cucina italiana e i prodotti che la caratterizzano sono apprezzati, e per questo anche imitati, in tutto il mondo. La propensione e l'aspirazione dell'Italia all'esportazione dei propri prodotti alimentari poggia quindi su solide basi.

Si aggiunga che, in un momento in cui i consumi interni ristagnano e l'economia fa fatica a uscire da un lungo periodo di stagnazione, esportare diventa un obbligo per il Paese e per le aziende. I dati sui volumi esportati e sul corrispondente valore delle esportazioni sono, fortunatamente,

incoraggianti: le esportazioni agroalimentari italiane hanno presentato negli ultimi anni incrementi anno su anno, spesso a doppia cifra. Questa lunga stagione di successi non deve però far credere che la strada sia tutta in discesa e che la presenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali sia un fatto ormai consolidato e irreversibile. A parte gli scambi sul mercato comunitario – tecnicamente le spedizioni verso i mercati dei Paesi dell'Unione non vengono incluse nel termine "esportazioni" – i nostri prodotti spesso hanno difficoltà a giungere ai consumatori di numerosi Paesi terzi.

Accordi internazionali ed esportazioni

Limitando l'osservazione ai prodotti di origine animale – i nostri salumi e formaggi sono un'eccellenza riconosciuta e apprezzata praticamente in tutti i Paesi – sono ancora estremamente numerose le aree del mondo precluse ai nostri prodotti o nelle quali l'accesso al mercato presenta grosse difficoltà. Volendo sintetizzare, possiamo affermare che le barriere doganali, abbattute a seguito degli accordi in ambito Wto (*World Trade Organization*, l'Organizzazione mondiale del Commercio), sono state spesso sostituite da barriere sanitarie, zoosanitarie o fitosanitarie, attraverso le quali i singoli Paesi, o le comunità di Paesi, operano, alle volte in modo

molto disinvolto, per proteggere i propri produttori. D'altronde, lo strumento principe utilizzato affonda le proprie radici proprio nell'ambito degli stessi accordi internazionali, che prevedono la possibilità per ciascuno Stato di erigere delle barriere all'introduzione di merci e animali quando da tale attività possano venire dei rischi per la salute dei propri cittadini, per il proprio patrimonio agricolo e zootecnico e/o, più in generale, per le popolazioni indigene animali o vegetali.

Le barriere doganali sono state spesso sostituite da barriere sanitarie, zoosanitarie o fitosanitarie

Le limitazioni devono essere giustificate sulla base di dati e condizioni oggettive e scientificamente

fondare, ma questo non toglie a ciascun Paese il diritto a stabilire un "appropriato livello di protezione" per le proprie popolazioni umana, animale e vegetale, la cui definizione può avvenire anche in funzione di obiettivi di sanità ancora da raggiungere, in grado di limitare fortemente gli ingressi di prodotti e animali da altre aree del mondo.

Dalla Bse alla malattia vescicolare del suino: questioni che bloccano l'export

Esaminiamo, quindi, la situazione da vicino. Le condizioni zoosanitarie del nostro Paese sono spesso alla base delle difficoltà che incontriamo nell'esportare verso alcune aree del mondo, con una sensibilità che, come detto, può variare dal Paese a Paese. Per anni i nostri prodotti a base di carne suina hanno fatto fatica ad arrivare su alcuni mercati a causa della presenza in Italia della

Sanità e benessere animale, si è chiusa a Parigi l'Assemblea Generale dell'Oie

Lo scorso giugno, si è chiusa a Parigi l'87a Sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità animale (Oie), che ha trattato temi relativi alla sanità e al benessere animale, soffermandosi in particolare sulla sicurezza degli scambi commerciali.

In rappresentanza dell'Italia ha partecipato il delegato italiano presso l'Oie, Silvio Borrello, capo dei Servizi Veterinari e Direttore generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute.


Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato un video di saluto all'assemblea in cui ha ribadito l'impegno del nostro Paese a combattere, al fianco dell'Oie, le grandi malattie del bestiame attraverso il contributo tecnico-scientifico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei Centri di collaborazione e Laboratori di riferimento Oie. Di particolare rilievo la riflessione sul tema centrale della rimozione degli ostacoli alle esportazioni di prodotti di origine animale e il plauso all'iniziativa di istituire un Osservatorio Oie per il rispetto degli standard sanitari, nel commercio internazionale, da parte dei Paesi aderenti.

Il Ministro ha ricordato, inoltre, che il prossimo anno, nel mese di novembre, l'Italia avrà l'onore di ospitare, presso la città di Catania, la conferenza della Commissione dell'Oie.

L'Assemblea dei delegati Oie ha approvato tre importanti risoluzioni riguardanti l'Italia e che concernono:

- il ringraziamento per il sostegno economico diretto all'Oie e per il contributo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- il riconoscimento dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana come Centro di riferimento Oie per l'anemia infettiva equina;
- istituzione di due nuovi centri di collaborazione:
 - uno sul benessere animale, nato dal consorzio tra il Centro di collaborazione per la Formazione, l'Epidemiologia, la Sicurezza alimentare e il Benessere animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e il Centro svedese per il Benessere animale (Scaw);
 - uno per la salute dei mammiferi marini, nata dal consorzio tra il Centro già attivo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e l'Università spagnola di Las Palmas Gran Canaria.

(Fonte: Ministero della Salute)



malattia vescicolare del suino (Mvs). A prescindere dal fatto che è almeno singolare che Paesi diversi, basandosi sulle medesime evidenze scientifiche (si suppone che sia così, in un contesto mondiale in cui i dati circolano liberamente), dispongano di misure di controllo significativamente diverse per lo stesso pericolo, l'Italia è stata ormai definitivamente riconosciuta indenne da Mvs dall'Organizzazione mondiale della Sanità animale (Oie). Ciò nonostante, molti Paesi, tra i quali Usa, Cina, Australia e Brasile, continuano a porre pesanti vincoli alle carni suine italiane e ai prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

L'Italia è stata riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare del suino, ma molti Paesi continuano a porre pesanti vincoli alle carni suine italiane e ai prodotti ottenuti dalla loro trasformazione

Similmente, nonostante l'Italia, dopo un lungo periodo di sorveglianza, sia stata riconosciuta come Paese "a rischio trascurabile" per Bse, molti Paesi non accettano carni e prodotti a base di carne bovina dall'Italia, paventando un rischio per i propri consumatori.

I due esempi citati, il caso della Mvs e della Bse, rendono evidente, purtroppo, come gli standard internazionali spesso non siano recepiti, o, per lo meno, lo sono solo parzialmente, da molti Paesi, che li piegano alle proprie esigenze interne.

I motivi "sanitari" per bloccare le esportazioni arrivano, a volte, ad assumere aspetti che, se non fosse per i danni che causano a settori importanti della nostra economia, potrebbero muovere al riso, come quando il Giappone oppone alle esportazioni di prodotti a base di latte – lo squisito pecorino – dalla Sardegna a causa della presenza nell'isola della peste suina africana (Psa). In realtà, c'è poco da ridere: la Psa ha già raggiunto una parte importante dell'Europa dell'Est e del Belgio; il suo arrivo anche in Italia potrebbe mettere seriamente in ginocchio il nostro settore suinicolo e tagliare le gambe alle nostre esportazioni di salumi.

A parte il caso limite delle esportazioni di formaggi dalla Sardegna verso il Giappone, l'esportazione dei prodotti a base di latte presenta, per gli aspetti legati alla sanità animale, minori criticità: il latte è generalmente ritenuto una "safe commodity". Questo non toglie che spesso si incontrino difficoltà anche nell'esportare formaggi e altri prodotti a base di latte.

Stessi riferimenti internazionali, diversi standard igienici

Le ragioni sono da ricondurre ai diversi standard igienici richiesti da alcuni Paesi, che costituiscono l'altra importante condizione in grado di limitare fortemente le nostre esportazioni. Anche in questo caso esiste un organismo internazionale partecipato da tutti i maggiori Paesi del mondo – il *Codex Alimentarius* – che elabora standard igienici che dovrebbero costituire il riferimento per tutti i Paesi. Come nel caso delle malattie animali, questi standard, spesso, non vengono però recepiti nelle normative dei diversi Paesi

(anche dell'Unione europea) o vengono applicati con modalità diverse, portando a significative distorsioni del commercio internazionale.

Gli standard igienici del Codex Alimentarius spesso non vengono recepiti nelle normative dei diversi Paesi o vengono applicati con modalità diverse, portando a significative distorsioni del commercio internazionale

Gli esempi sono numerosi e vanno dai criteri microbiologici o chimici (tossicologici) stabiliti dai diversi Paesi, alle modalità applicative degli stessi modelli di gestione dei pericoli (Haccp) e dell'igiene (*Sanitation Standard Operating Procedure*, Ssop) nelle produzioni alimentari. Quanto ai criteri microbiologici, le differenze possono anche essere ascritte ai diversi modelli produttivi adottati, alle abitudini alimentari e alla natura dei prodotti ai quali i consumatori domestici sono abituati. È quindi ragionevole aspettarsi che la tolleranza nei confronti di alcuni patogeni, anche a livelli non pericolosi per il *Codex Alimentarius*, venga ritenuta

inaccettabile negli Usa, Paese nel quale vengono largamente applicati processi molto "duri" nella produzione alimentare (trattamenti termici spinti, additivi in alte dosi e processi decontaminanti ripetuti). Condizioni climatiche diverse, possono fare propendere i Paesi ad adottare misure in materia di contaminazioni da muffe e da micotossine (la cui produzione è fortemente condizionata dalle temperature di campo) diverse. L'abitudine, o meno, al consumo di alimenti crudi porterà alcuni Paesi a guardare ai prodotti il cui processo produttivo non preveda trattamenti termici – come i formaggi al latte crudo – con sospetto.

Spostando l'attenzione ai modelli di gestione dei pericoli, ciò che si osserva è che, a fronte di modelli condivisi, l'applicazione pratica spesso differisce significativamente. Questo vale sia per il modello Haccp, sia per le Ssop, i cui principi, descritti in vari documenti del *Codex Alimentarius*, sono interpretati e applicati, per esempio nell'Unione europea, negli Stati Uniti e nella Repubblica Popolare Cinese, diversamente.

Come comportarsi

La strada da percorrere per garantire alle nostre produzioni un migliore accesso ai mercati internazionali, come si può evincere da queste brevi considerazioni, non è sempre facile, ma costituisce un percorso obbligato per il nostro Paese.

Esportazione verso Paesi terzi di animali vivi, nota ministeriale

Il Ministero della Salute ha inviato a Servizi Veterinari di Regioni e Province autonome, Uffici Veterinari per gli Adempimenti comunitari, Posti di ispezione frontaliera (Pif) e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una nota sulle modalità delle esportazioni di animali vivi verso Paesi terzi, come previste dal regolamento (CE) 1/2005¹. La nota elenca i Pif autorizzati e le specie che possono essere esportate dai singoli Pif e precisa anche le modalità dei viaggi via mare.

Per garantire la tracciabilità della movimentazione degli animali destinati ad essere trasportati verso Paesi Terzi, viene inoltre riportata in allegato la procedura che dovrà essere attuata dai Servizi Veterinari preposti al rilascio delle certificazioni di esportazione e dal Pif del punto in uscita.

(Fonte: Fnovi)

¹ Vedi la nota all'indirizzo http://www.fnovi.it/sites/default/files/Documento_Principale_0016196-12_06_2019-DGSF-MDS-P.pdf

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci sono ancora numerosi, senza contare i frangenti squisitamente politici, basti pensare all'embargo deciso dalla Federazione Russa nei confronti di una lunga lista di derrate, che ha messo in seria difficoltà alcuni importanti settori della nostra agroindustria o alle difficoltà osservate nell'effettiva apertura del mercato cinese, nonostante gli accordi sottoscritti con l'Italia.

Spesso manca da parte dei produttori e degli organi di controllo una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei prodotti, alla base di qualsiasi valutazione in merito ai possibili rischi connessi al loro consumo

Lasciando alla componente politica la gestione delle problematiche di sua competenza, esistono altri fronti sui quali l'industria e i servizi possono impegnarsi, al fine di garantire maggiori sbocchi alle nostre produzioni. In particolare, le condizioni sanitarie del Paese esportatore possono venire, e di fatto vengono, impiegate per ostacolare la libera circolazione delle merci.

Prima di tutto è necessario conoscere le "regole del gioco", ovvero la normativa di riferimento dei Paesi di destino, così da assicurare il rispetto dei requisiti previsti. L'acquisizione della normativa non è sempre un compito semplice, la rete delle nostre ambasciate e le stesse associazioni di categoria possono fare molto per ricercare, tradurre e disseminare gli elementi caratterizzanti (cioè quelli che differiscono in modo significativo da quanto previsto nell'Unione europea) della

normativa dei Paesi di interesse, che deve essere resa accessibile e comprensibile sia dall'industria, sia dalle autorità di controllo, le quali ne devono garantire l'effettiva applicazione (nel sottoscrivere un certificato di esportazione, l'autorità competente assicura il rispetto delle condizioni previste nel certificato e negli accordi sulla cui base lo stesso è stato redatto).

Il secondo aspetto fondamentale è conoscenza dei prodotti. Può sembrare lapalissiano, ma purtroppo non è così. Spesso manca da parte dei produttori e degli organi di controllo una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei prodotti, alla base di qualsiasi valutazione in merito ai possibili rischi connessi al loro consumo. Si è accennato prima, per esempio, alla difficoltà che incontrano alcuni prodotti a base di latte crudo ad essere accettati su alcuni mercati. Conoscere i prodotti significa, in questo caso, disporre degli studi di caratterizzazione necessari a dimostrare la sicurezza dei prodotti, a prescindere dal fatto che non abbiano subito un trattamento termico. Lo stesso approccio vale quando si prendano in considerazione i rischi connessi ad alcuni agenti di malattie animali. La conoscenza della situazione epidemiologica può non essere sufficiente, e comunque va dimostrata e supportata mediante adeguati piani di sorveglianza. È quindi necessario poter dimostrare che i processi attuati sono in grado di abbattere in modo significativo il pericolo (virus, batterio o agente non convenzionale che sia) in esame.

In conclusione, se vogliamo assicurare ai nostri prodotti la possibilità di conquistare e mantenere un presidio dei mercati dei Paesi terzi, è indispensabile che industrie, centri di ricerca e autorità competenti lavorino insieme, coscienti di condividere, pur nella differenza dei ruoli, un obiettivo comune. Esportare non è un diritto, è un'importante conquista, che necessita un impegno costante e investimenti prima di tutto in termini di impegno del *management* e di tutto lo staff degli stabilimenti.

Un organismo trasparente e indipendente per garantire l'affidabilità dei prodotti biologici

QCertificazioni è uno degli enti più qualificati nel panorama nazionale della certificazione di prodotto, specializzato nella certificazione di prodotti biologici. Sempre attento alle novità dei mercati e alle esigenze dei clienti, in un contesto in cui sempre più aziende e consumatori sono alla ricerca di prodotti sani e di qualità, certifica anche prodotti in conformità a disciplinari privati come: Qualità Vegana, Bio Eco Cosmesi e Bio Eco Detergenza AIAB.



Accreditamenti e autorizzazioni

È un ente accreditato da Accredia a fronte della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 (certificato n. 094B)

per la certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:

- regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura di prodotti vegetali e animali, alimenti e mangimi trasformati, acquacoltura e alghe marine;
- regolamento (UE) 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai regimi delle Dop, Igp e Stg dei prodotti agricoli alimentari.

È autorizzato da:

- Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf) a svolgere attività di controllo e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica. (decreto Mipaaf n. 1991 del 7 febbraio 2019);
- Regione Toscana con decreto n. 3435 del 12 luglio 2010 quale organismo nazionale di controllo sul metodo di produzione dell'agricoltura integrata e di utilizzo del marchio Agriqualità (legge regionale n. 25/99);
- Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a svolgere attività di controllo e certificazione dei prodotti secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (Sqnpi).

Indipendenza, competenza, imparzialità

Grazie all'esperienza sul campo maturata in anni di lavoro e a un rapporto continuativo con le aziende, QCertificazioni è in grado di fornire gli strumenti adatti per comunicare i valori etici e di qualità della merce certificata. Assicura un servizio sempre aggiornato e risposte sicure su tutto ciò che concerne l'applicazione delle direttive nazionali e comunitarie nel campo del biologico. È il partner ideale per le aziende che esportano i propri prodotti biologici e che hanno quindi bisogno di un organismo di certificazione in grado di fornire il necessario supporto in tutte le fasi, dalla produzione alla distribuzione. Le competenze del personale di QCertificazioni e i costanti contatti con organismi di certificazione extraeuropei rappresentano un valore aggiunto per coloro che intendono rivolgere il proprio sguardo ai mercati europei e mondiali. QCertificazioni non chiede percentuali sul fatturato.



**METTI A
FRUTTO I TUOI
PRODOTTI**

Contribuisci alla **tutela della natura** e **dei consumatori**: inizia il tuo percorso verso la **certificazione biologica** dedicata a tutti i prodotti agroalimentari con **QCERTIFICAZIONI**

Villa Parigini, Loc. Basciano — 53035 Monteriggioni (SI)

T +39 0577 327234 | F +39 0577 329907 | E lettera@qcsrl.it

WWW.QCSRL.IT

Cina: dal riassetto istituzionale ai nuovi requisiti di sicurezza alimentare

La “Legge sulla Sicurezza alimentare” cinese è stata approvata nel 2009, dopo la triste vicenda degli scandali sul latte alla melamina scoppiata nel 2008, con pena capitale per due persone per aver avvelenato quasi 300mila bambini ed averne uccisi almeno sei. La riforma, infatti, ha riguardato anche la produzione dei prodotti alimentari destinati ai bambini, imponendo alle imprese produttrici di latte in polvere la registrazione di tutti gli ingredienti, le formule e le etichette presso l'amministrazione preposta cinese, con nuovi requisiti stabiliti anche per la fase di imballaggio e confezionamento degli alimenti. In particolare, il dipartimento della *Food and Drug Administration* del Governo cinese (Cfda) ha condotto nel 2014 un progetto di revisione della legge del 2009, proposto al pubblico per ulteriori suggerimenti e commenti, che sostanzialmente mirava ad ampliare la responsabilità dei produttori di alimenti e delle amministrazioni locali, e rafforzare il ruolo dei cittadini stessi nel vigilare sui comportamenti contrari alla normativa sulla sicurezza alimentare.

Le principali modifiche

Si riportano, di seguito, le modifiche principali:

- revisione delle competenze dei Dipartimenti coinvolti, con l'attribuzione alla sola Cfda del potere di gestire tutto il ciclo produttivo degli alimenti e il controllo delle procedure;
- semplificazione burocratica: un'impresa che intenda produrre alimenti in Cina deve ottenere la “Licenza di produzione e operatività” e non più le precedenti tre licenze (di produzione, di circolazione e per i servizi di ristorazione). Per la produzione di additivi alimentari, tuttavia, rimane necessaria una speciale licenza, oltre a quella di produzione e operatività;
- estensione della responsabilità delle aziende per eventuali danni alla salute dei consumatori,

prevedendo per gli operatori alimentari una speciale abilitazione riconosciuta a livello nazionale, puntando quindi sulla formazione e la competenza specifica dei lavoratori;

- intensificazione dei controlli per i prodotti importati, per valutare il rispetto dell'impresa produttrice di tutti i requisiti della legge cinese e la piena conformità alle informazioni riportate in etichetta;
- i portali web che si occupano di commercio on line di prodotti alimentari dovranno munirsi della Licenza di Produzione e Operatività ed è prevista anche la loro responsabilità (insieme a quella del produttore) in caso di danni al consumatore per violazione della normativa sulla sicurezza alimentare;
- inasprimento delle sanzioni, dettagliate a seconda della gravità dell'illecito e a forte valenza dimostrativa e dissuasiva, che comprendono anche l'interdizione dall'attività di produzione e commercio di prodotti alimentari, e contestualmente il riconoscimento di ricompense per chi si sia attivato nella denuncia di casi di violazione della legge sulla sicurezza alimentare.

Nel 2016, la Cina ha ulteriormente dimostrato di voler credere nell'esigenza di un costante aggiornamento e monitoraggio della normativa sulla sicurezza alimentare, pubblicando il documento di indirizzo 2016¹ con il quale il Ministero dell'Agricoltura mette al primo posto, per il tredicesimo anno di fila, obiettivi legati all'agricoltura pianificati fino al 2020, con particolare attenzione all'ammodernamento delle strutture agricole e delle infrastrutture pubbliche (acqua, luce, trasporti), alla sicurezza dei prodotti, alla tutela dell'ambiente.

Il Samr

Il nuovo regolatore di mercato della Cina, l'Amministrazione statale per la Regolamentazione del Mercato (Samr), è il risultato del rimescolamento

di diversi organismi governativi per eliminare la duplicazione del lavoro tra amministrazioni centrali e periferiche, semplificare la regolamentazione e migliorare il coordinamento tra i ministeri. Il Samr ora ricopre le responsabilità precedentemente detenute da vari regolatori e supervisionerà ogni tipo di controllo del mercato, regolando il comportamento anti-monopolio, i diritti di proprietà intellettuale, la supervisione sulla sicurezza dei farmaci e l'emissione di licenze commerciali. Il riassetto si allinea strettamente agli obiettivi politici più ampi del presidente Xi Jinping, che si concentrano sul rafforzamento della vigilanza del mercato e della gestione sociale per ottenere un migliore servizio pubblico e protezione ambientale.

I nuovi uffici del Samr e le loro aree di intervento sono ora le seguenti:



Il Samr: l'Amministrazione statale per la Regolamentazione del Mercato.

- Ufficio del Responsabile del Funzionamento quotidiano: organizzazione e panoramica di tutte le attività da una prospettiva macro;
- Divisione Pianificazione complessa: ricerca, analisi e promozione della supervisione e gestione del mercato e delle riforme, redazione di documenti chiave e compilazione di statistiche

di mercato;

- Dipartimento di Regolamentazione: redazione di progetti di supervisione del mercato e progetti di legge, regolamenti, supervisione amministrativa della legge, campagne di pubblicità ed istruzione su temi pertinenti al nuovo sistema legale;
- Ufficio per l'Ispezione delle forze dell'ordine: impostazione delle misure di sistema per la supervisione e l'indagine sulla vigilanza del mercato e per organizzare ed attuare le misure;
- Ufficio di Registrazione e Licenze (per le piccole e medie imprese): implementazione di un sistema di registrazione unificato per le imprese e le entità di mercato e l'emissione di licenze commerciali. Il sistema prevede una registrazione elettronica dell'intero processo. Di conseguenza, l'ufficio stilerà un elenco completo di piccole e medie imprese nel Paese;
- Dipartimento per la Supervisione e Gestione crediti: formula misure di sistema per la supervisione e la gestione del credito, attuazione del sistema di pubblicità delle informazioni nazionali sull'esercizio del credito, pubblicazione delle "liste nere" di entità di mercato non conformi a gestire informazioni e sistemi di condivisione di informazioni pubbliche;
- Ufficio anti-monopolio: impostazione delle misure e delle linee guida e avvio dell'applicazione della legge anti-monopolio;
- Ufficio per la Supervisione dei prezzi e l'Ispezione e la Concorrenza leale e sleale: determinazione delle misure e linee guida sulla supervisione e l'ispezione dei prezzi e la concorrenza sleale, indagini sulle violazioni dei prezzi e sulla concorrenza sleale, ferma limitazione delle società di vendita diretta, dei venditori diretti e delle loro attività di vendita diretta e lotta agli schemi piramidali.


Il dialogo italo-cinese sulla sicurezza alimentare

Soddisfare le preoccupazioni vissute in tutte queste aree è fondamentale, con particolare

attenzione per settori come la salute, i farmaci e gli alimenti, dove il costante fallimento dei prodotti ha fatto diventare il pubblico cinese scettico nei confronti della gestione del governo pubblico.

A Chendu, il 25 settembre 2018, si è conclusa la sesta edizione del dialogo italo-cinese sulla sicurezza alimentare, annuale appuntamento per lo scambio di esperienze e migliori prassi tra esperti di alto livello del Ministero della Salute e del Samr cinese. Nel corso dell'evento è stato firmato un memorandum di collaborazione nel settore della sicurezza alimentare tra il Ministero della Salute italiano e il Samr. L'intesa promuoverà ulteriormente lo scambio di migliori prassi e la condivisione di risultati nel campo della ricerca, con l'obiettivo di tutelare meglio i consumatori italiani e cinesi. Ciò ha contribuito a consolidare agli occhi delle autorità e dei consumatori cinesi l'immagine dell'agroalimentare "Made in Italy" non solo per la sua intrinseca qualità, ma soprattutto per il livello di affidabilità e sicurezza. *"La classe media cinese conta ormai oltre 250 milioni di persone che ricercano prodotti di qualità, sani e sicuri. L'Italia ha molto da offrire sul piano della condivisione delle proprie competenze in materia di controlli sugli alimenti e dal punto di vista dell'offerta agroalimentare"*: questo il commento dell'ambasciatore d'Italia a Pechino, Ettore Francesco Sequi.

Di riflesso per il nostro settore agroindustriale, il governo cinese ha tenuto il passo con il suo impegno per ottimizzare il suo sistema di standard alimentari, sviluppando e modificando molte leggi, incluse aree generali come metodi di prova, nutrizione ed etichettatura, e standard più specifici come prodotti caseari, latte



L'ambasciatore d'Italia a Pechino e la presidente del Samr.

artificiale, e additivi alimentari. Le revisioni degli standard che hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione dell'industria alimentare includono lo standard per l'uso degli additivi alimentari (GB 2760-2014), quello generale per l'etichettatura degli alimenti pre-confezionati (GB7718-2011) e quello per l'etichettatura nutrizionale di alimenti preconfezionati (GB 28050-2011). Lo standard di etichettatura degli alimenti (GB7718-2011) è stato modificato per rispondere alle richieste che stanno diventando più diffuse, come "nessun colore artificiale aggiunto" e "privo di additivi alimentari", che spesso possono essere viste come fuorvianti o confuse per i consumatori. Anche la marcatura della data sull'imballaggio degli alimenti cambia, vietando agli importatori alimentari di apportare modifiche alla data quando quella originale presenta un errore.

Da fine giugno, i regolamenti e i nuovi requisiti sono diventati cogenti.

Noemi Trombetti

ESI - Euroservizi Impresa S.r.l.

¹ Vedi http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201601/t20160128_164966.htm

Seul: capitale non solo dell'hi-tech, ma anche del *Luxury food*

La Corea del Sud, ufficialmente conosciuta come Repubblica di Corea è uno Stato dell'Asia orientale che occupa la metà meridionale della penisola coreana. La sua capitale è Seul, che con più di venti milioni di persone nella sua area metropolitana è una delle città più popolate del mondo. La moneta ufficiale è il Won Sud Coreano (Krc), con un cambio attuale pare ad: 1 euro = 1335 Krc.

La Corea del Sud si classifica oggi al dodicesimo posto tra le economie mondiali, con un prodotto interno lordo pro capite pari a oltre 31mila dollari. Quarta potenza economica dell'Asia dopo Giappone, Cina e India, dal 2011 è diventata il sesto produttore manifatturiero mondiale, superando l'Italia.

In Corea del Sud vi sono cinquanta milioni di consumatori, una classe media che copre il 67% della popolazione e un sistema distributivo in cui convivono, fianco a fianco, i tradizionali negozi di vicinato e tutte le formule della grande distribuzione organizzata: *discount stores*, supermercati,

minimarket e megacentri commerciali. Le maggiori catene fanno capo, peraltro, a un numero limitato di gruppi locali o a controllo giapponese. Ai primi posti si collocano: Lotte, con una fortissima presenza anche in Cina e in Indonesia (fatturato in Corea del Sud: 5,2 miliardi di dollari), Shinsegae (1,3 miliardi di dollari), originariamente parte del gruppo Samsung, e Hyundai (1,3 miliardi di dollari). Il Paese è fortemente urbanizzato e questo agevola l'insediamento di una presenza commerciale. Seoul, da sola, conta più di 11 milioni di abitanti. Il mercato del food coreano sviluppa un giro d'affari pari a 49,4 miliardi di dollari. I consumi pro capite sono in aumento ed i consumatori locali apprezzano sempre di più prodotti biologici e di qualità.

Il comparto delle carni preparate si conferma uno dei settori di punta dell'export agroalimentare italiano. Il maggior fatturato è stato prodotto quasi interamente dall'export UE (79%). I prosciutti disossati sono la tipologia di carni preparate maggiormente esportata (42%). Le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono state caratterizzate da un robusto incremento.

I controlli

Tutti gli alimenti e le bevande devono essere conformi ed approvati dalla *Korean Food and Drug Administration* (KFDA). A questa va inviata la "Dichiarazione d'importazione di prodotti alimentari", indirizzata al direttore regionale della Kfda e all'Ufficio nazionale di Quarantena, che può essere fatta prima o dopo l'arrivo al deposito doganale della merce stessa, a condizione che la dichiarazione d'importazione sia presentata 5 giorni prima che



il trasportatore entri nei porti coreani, mentre per il trasporto aereo, detta dichiarazione deve pervenire 1 giorno prima dell'arrivo della merce. La Kfda può quindi verificare la documentazione dei prodotti alimentari importati e poi sottoposti ulteriormente a controlli organolettici:

- controllo documenti: etichette degli alimenti, materie prime e/o ingredienti, stesso prodotto/stessa azienda;
- controllo organolettico: l'ispezione viene condotta in base alla presentazione, gusto, odore, colore, etichetta, condizioni imballo, storia dei controlli di laboratorio effettuati dall'azienda.

Tutti i prodotti alimentari importati per la prima volta devono passare i controlli su elencati e tutti quelli d'importazione possono essere sottoposti in qualsiasi momento ad esami di laboratorio.

Le carni e i latticini sono soggetti all'esame e allo sdoganamento da parte del *Ministry of Agriculture and Forestry* (Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, Maf). L'importatore riceverà un "certificato preliminare per la dichiarazione d'importazione" per tutti i prodotti alimentari che passano le suddette tre procedure. Se il prodotto alimentare è conforme alle normative Kfda, è pronto per lo sdoganamento ai clienti e successivamente al pagamento dei relativi dazi doganali.

La sorveglianza dei prodotti alimentari è condotta dalla divisione del *Food Monitoring Department* (il Dipartimento di Monitoraggio alimentare) degli uffici regionali Kfda e dalla Divisione del *Food Safety* (l'ente per la Sicurezza alimentare) degli uffici governativi locali.

Il Maf e gli uffici del *National Veterinary Research and Quarantine Service* (Nvrqs) (il Servizio nazionale di Quarantena e Ricerca veterinaria) prevedono procedure separate d'ispezione e d'importazione per carni fresche e latticini (quali burro, panna, formaggio), uova, prosciutto ed altre carni.

Le procedure d'ispezione Maf sono simili a quelle Kfda. Per esportare animali vivi e prodotti derivati e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso dei certificati sanitari che accompagnano le merci. Con riferimento alla carne di maiale, il Ministero della Salute italiano rilascia un apposito modulo da

compilarsi a cura dell'esportatore nazionale. Ogni anno, inoltre, la Direzione generale per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero trasmette alle autorità coreane la lista degli stabilimenti accreditati, a cui si aggiungono quelli che chiedono di essere inseriti *ex novo*. L'istanza per essere inseriti nella lista deve essere presentata alla Direzione generale attraverso la predisposizione de:

- il verbale di sopralluogo dal quale risulti inequivocabilmente l'accertamento di quanto attestato dal veterinario ufficiale, in maniera puntuale per quanto concerne i requisiti di igiene e sanificazione delle superfici e le procedure di Haccp;
- la domanda della ditta su carta intestata¹;
- la planimetria dello stabilimento.

L'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud

Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio (Als) tra l'UE e la Corea del Sud, che ha aperto una nuova era nei rapporti commerciali. L'Als UE-Corea del Sud è il più ambizioso accordo commerciale mai concluso dall'UE, nonché il primo accordo commerciale firmato dall'UE con un Paese asiatico. Le esportazioni agroalimentari UE annuali medie superano 1 miliardo di euro (carne di maiale: 240 milioni, whisky: 176 milioni, prodotti lattiero-caseari: 99 milioni). Senza l'accordo, tale posizione sarebbe più debole, giacché la Corea del Sud ha concluso o sta negoziando accordi di libero scambio con forti esportatori agricoli come il Cile, gli Usa, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Si creano, inoltre, nuove opportunità di accesso al mercato, sopprimendo i dazi sui prodotti che attualmente non vengono esportati dagli agricoltori e dai produttori dell'UE (o vengono esportati soltanto in piccole quantità) come mandarini, mele e kiwi. Prima dell'accordo, soltanto il 2% delle esportazioni agricole dell'Unione poteva entrare in Corea del Sud in esenzione doganale. L'Als va a ridurre o sopprime completamente i dazi per la maggior parte delle esportazioni agricole dell'UE: il vino è già esente da dazi (dazio generale 30% e dazio Omc 15%), il whisky lo è dal 2014 e per alcuni prodotti, come i formaggi, sono stati previsti contingenti a dazio nullo. Alcune esportazioni

dell'UE di carne di maiale, tra cui il prosciutto, hanno infine accesso in esenzione doganale dal 2016, mentre per i prodotti più sensibili (pancetta surgelata) è previsto un periodo transitorio di dieci anni.

Etichettatura

L'etichetta deve essere scritta in coreano e viene normalmente apportata con due possibili modalità: l'applicazione di uno sticker in coreano o di un tag. L'etichetta deve contenere:

- nome e tipologia di prodotto;
- nome dell'importatore e indirizzo;
- data di produzione;
- data di scadenza;
- peso;
- tipo di packaging;
- ingredienti;
- nome del produttore;
- Paese di origine;
- dove poter sostituire il prodotto, se necessario;
- modalità di conservazione;
- *recycling* con marchio differente, a seconda del packaging;
- valori nutrizionali (ad esempio, proteine, carboidrati, grassi, colesterolo);
- eventuale presenza di additivi.

L'etichettatura è comunque definita di concerto con l'importatore. L'importante è che il produttore italiano specifichi il processo produttivo, gli ingredienti e i valori nutrizionali e sia in regola con i certificati sanitari richiesti per la procedura di importazione dei prodotti.

Il *Foreign Trade Act* specifica che ogni articolo (o suo contenitore/imballo) che viene importato in Corea del Sud debba essere munito di un'etichetta visibile e non deteriorabile, che ne definisca il Paese



di origine, così che il consumatore finale possa essere informato in merito alla provenienza del bene che va ad acquistare.

La Corea del Sud non riconosce la scritta "Made in UE", che va, quindi, sostituita con quella "Made in Italy". Tale normativa è applicata a tutti le tipologie di prodotti importati, salvo alcune eccezioni (ad esempio, prodotti non destinati alla vendita e materie prime destinate all'esportazione).

Le etichette dei prodotti alimentari possono evidenziare il nome del prodotto, la marca, il nome del produttore, la data e il luogo di produzione, il nome dell'importatore, gli ingredienti e i valori nutrizionali.

In linea con la propensione ad essere all'avanguardia in campo tecnologico, il governo sudcoreano da gennaio scorso ha cominciato ad utilizzare la "blockchain" (sistema di rintracciabilità basato sull'utilizzo di software propri delle criptovalute), per tracciare tutta la carne di manzo commercializzata nel Paese, cercando di abbinare l'esigenza della tracciabilità alla creazione di una netta e trasparente fiducia del consumatore, in grado di verificare in ogni istante la filiera produttiva.

Claudio Gallottini

Medico Veterinario e PhD, ITA Corporation

¹ Vedi l'indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_6_file.pdf


Singapore: dalla Città-Stato membro dell'Asean un'opportunità per il nostro export

Singapore, Città-Stato situata nel centro del Sud-Est asiatico, occupa un'area di 710 km² e ha una popolazione pari a 5,3 milioni di persone. I tre principali gruppi etnici sono quello cinese (77%), malese (14%) e indiano (8%), mentre le lingue principali sono l'inglese, il cinese, il mandarino, il malese e il tamil. Singapore è fra i Paesi più liberali al mondo: la Banca Mondiale lo classifica al secondo posto fra le economie ove è più semplice fare impresa. È inoltre un centro di importanza mondiale per i servizi di distribuzione e logistica ed è l'ingresso naturale per il mercato dei dieci Paesi dell'Associazione del Sud-Est asiatico (Asean). In generale, si contraddistingue per l'assenza di corruzione, livelli di tassazione molto ridotti e particolare attenzione alla protezione della proprietà intellettuale.

alimentare internazionale, dal momento che importa la maggior parte del suo fabbisogno alimentare complessivo. Le vendite al dettaglio si avvalgono di ottimi canali distributivi, come ipermercati, supermercati (in particolare "Cold Storage" e "NTUC Fairprice"), "gourmet & specialties shops". L'Italia è il primo Paese fornitore di Singapore per olio d'oliva extra-vergine e per pomodori in scatola, al terzo posto per acqua naturale e minerale in bottiglia. Sempre ai primi posti per l'aceto, i formaggi e la pasta. Per quanto riguarda il vino, l'Italia si colloca al terzo posto come fornitore del mercato locale, dopo la Francia e l'Australia. Per quanto riguarda in particolare gli insaccati, la procedura autorizzativa semplificata di recente concessa da Singapore costituisce uno sviluppo rilevante per le aziende italiane del settore che si affacciano a questo mercato. Singapore è di gran lunga il partner principale dell'UE all'interno

Le importazioni

Singapore è fortemente dipendente dal mercato



I Paesi che esportano a Singapore.

dell'Asean, in quanto rappresenta quasi un terzo dei loro scambi di merci e servizi. È inoltre uno dei 10 Paesi dell'Asean, caratterizzata da una zona di libero scambio e dalla recente creazione di una comunità economica (*Asean Economic Community*). Nel contesto dell'Asean, Singapore è parte degli accordi di libero scambio con Cina, Australia e Nuova Zelanda, Giappone, Corea, India e Hong Kong. Ha inoltre concluso zone di libero scambio con i Paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e con gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti). In più, il Paese è parte di accordi regionali, come il Partenariato economico strategico Trans Pacifico (Brunei, Cile e Nuova Zelanda) e il Partenariato Trans Pacifico (che, prima della rinuncia di Trump, comprendeva, oltre ad altri 10 Paesi, anche gli Stati Uniti).

Sebbene il numero di epidemie di origine alimentare sia in aumento in tutto il mondo, Singapore gode di una delle più basse incidenze di tali epidemie, forse anche per il fatto che oltre il 90% di tutti gli alimenti consumati è importato.

Singapore osserva rigorosi standard di sicurezza alimentare: l'Autorità nazionale per la Sicurezza alimentare (*Singapore Food Agency, Sfa*) ha messo in atto un sistema integrato per garantire che il cibo sia sicuro per il consumo.

Animali vivi e prodotti di origine animale

L'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale è gestita dalla *Food and Veterinary Authority of Singapore* (Ava). Gli importatori di tali prodotti devono ottenere un permesso all'importazione e/o una licenza (in relazione al tipo di prodotto importato) dall'Ava. Importazioni che contengono animali vivi o prodotti di origine animale devono essere accompagnati da un certificato di salute redatto da un veterinario. Per qualsiasi questione riguardante le misure sanitarie o fitosanitarie, è opportuno contattare l'autorità competente a Singapore.

Da notare che Singapore prevede l'analisi del rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina e non segue i criteri internazionali per la classificazione del rischio "stabiliti" dall'Oie. Di conseguenza, alcuni prodotti di origine animale esportati da

Paesi europei sono proibiti.

Al momento, l'Italia non è fra i Paesi approvati per l'importazione di carne bovina, montone, pollame e uova conservate, mentre ha ricevuto l'approvazione per la carne di maiale processata (ad esempio, prosciutti e salami) e le uova.

Vegetali o prodotti vegetali

L'Ava è responsabile anche della sicurezza dei prodotti vegetali. Singapore applica l'analisi del rischio per le pesti (*Pest-Risk Analysis, Pra*). A livello nazionale, la Pra è regolata dal *Control of Plants Act*. Basata sugli standard internazionali sviluppati dall'*International Plant Protection Convention* (Ppc), è inoltre condotta dal *National Plant Protection Organization* (Nppo), a sua volta parte dell'Ava.

La Pra può essere richiesta anche in altri casi (ad esempio, nel caso in cui beni importati già oggetto di Pra siano utilizzati per usi differenti) o in caso di modifiche della legislazione in materia sanitaria del Paese esportatore. Può essere richiesta, inoltre, una revisione di una Pra esistente, nel caso, ad esempio, di mutamenti nella possibilità che un determinato vegetale sia soggetto a peste o qualora sia accertato il cambiamento nell'aggressività delle pesti. In base al risultato della Pra, il Nppo sviluppa specifiche misure fitosanitarie applicabili all'importazione del prodotto in questione. In generale, la Pra è condotta in seguito a procedure che prevedono lo scambio reciproco di dati fra il Nppo e gli organi competenti del Paese di origine. In base al *Plant Varieties Protection Act*, infine, ogni nuova varietà vegetale deve essere comunicata al Nppo.

Alimenti raffinati

L'importazione di cibo raffinato è regolata dal "*Sale of Food Act*", da "*Food Regulations*" nonché dai requisiti di etichettatura. Gli importatori di tali prodotti devono essere registrati presso l'Ava. Quelli delle seguenti categorie, inoltre, devono presentare i documenti emessi dalle autorità sanitarie dei loro Paesi di origine attestanti che il cibo è stato prodotto da uno stabilimento autorizzato:

- pani e focacce;

- prodotti al cioccolato;
- latte di cocco o cocco grattugiato e riso in crema di cocco;
- cereali e latte in polvere per neonati;
- lumache di terra;
- frutta e verdura minimamente processata;
- pasta e *noodles*;
- dolci tradizionali (Kueh Kueh);
- canna da zucchero tagliata;
- *mooncakes*: pasticcini cinesi preparati in occasione del Festival d'autunno.

Acqua potabile e riso

Gli importatori di acqua potabile devono presentare un certificato autenticato per provarne l'origine e un certificato sanitario che attesti che l'acqua sia adatta per il consumo.

Il riso è amministrato da uno specifico organismo (*International Enterprise Singapore Board*). Gli importatori devono ottenere una licenza all'importazione e gestione³.

L'etichettatura

Il marchio attestante il Paese di origine del prodotto è richiesto per i prodotti alimentari, farmaceutici, liquori, vernici e solventi. Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, la legislazione di Singapore prevede precisi criteri da soddisfare¹.

Anche la vendita di vitamine e integratori alimentari è soggetta ad una specifica normativa che richiede, fra l'altro, l'etichettatura in lingua inglese e alcuni limiti riguardo alle informazioni che possono essere fornite ai consumatori².

La documentazione

Importando circa il 90% del suo fabbisogno alimentare totale, Singapore è fortemente dipendente dal mercato alimentare internazionale.

I prodotti italiani vengono percepiti positivamente per la nota e apprezzata tradizione enogastronomica tipica del nostro Paese e per il fatto che la cucina mediterranea è universalmente sinonimo di salute e benessere.

Nel comparto del vino i maggiori concorrenti dell'Italia sono Francia e Australia, per quanto riguarda

l'olio di oliva, invece, la Spagna, mentre per le olive conservate, dopo la Spagna, troviamo la Cina, seguita dall'Australia.

L'importazione di prodotti di carne e pesce è limitata ed è regolata dal "*Wholesome Meat and Fish Act*". Secondo le direttive dell'Organizzazione mondiale della Sanità animale (Oie), recepite dall'Ava, l'Italia è riconosciuta come Paese "*Food Mouth Diseases (Fmd) Free*", dove la vaccinazione degli animali non è praticata e, pertanto, come per le carni, anche i formaggi sono sottoposti a procedimenti speciali. Ogni importatore, a richiesta dell'Ava, deve essere in grado di disporre dei seguenti documenti:

- certificato Haccp;
- certificato Gmp (*Good Manufacturing Practices*);
- certificato sanitario (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore);
- attestato di esportazione (emesso dalle competenti autorità del Paese esportatore);
- licenza di produzione ("*factory licence*") emessa dalle competenti autorità del Paese esportatore.

Tasse e dazi

Tutti i beni importati o prodotti a Singapore sono soggetti a Gst (*Good and Service Tax*, corrispondente all'Iva e pari al 7%) e solo quattro categorie a dazio doganale: vini e liquori, tabacco e prodotti correlati, motoveicoli e prodotti petroliferi. In quest'ultimo caso, possono venire applicati dazi *ad valorem* con specifiche aliquote (un'aliquota *ad valorem* è una percentuale del valore doganale del bene importato).

Nel caso di vini e preparazioni alcoliche da usare per la preparazione di bevande alcoliche viene applicata un'imposta di consumo di 70 dollari di Singapore per litro di alcol. Preparazioni alcoliche in altra forma da usare per la preparazione di bevande alcoliche, invece, sono soggette a un'imposta di consumo di 90 dollari di Singapore per chilo. Per la birra, infine, viene applicato un dazio di 16 dollari di Singapore per litro di alcol ed un'imposta di consumo di 48 dollari di Singapore per litro di alcol.

Noemi Trombetti

ESI - Euroservizi Impresa S.r.l.